

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta: una nuova opportunità

di **Leonardo Pietrobon**



Forum web Fisco

Novità 2025 e punto sulla riforma fiscale

Scopri di più

L'[articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#), introduce, dopo una lunga assenza, la **possibilità di procedere con l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta presenti al 31.12.2024**, mediante il versamento **di un'imposta sostitutiva del 10%**.

Le precedenti edizioni di potere affrancare **le riserve in sospensione d'imposta**, non contestualmente alla loro iscrizione nel bilancio dell'impresa, **sono rappresentate dalle seguenti disposizioni:**

- L. 408/1990;
- D.L. 41/1995;
- L. 448/2001;
- L. 311/2004.

La formulazione della citata disposizione normativa – [articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#) – recepisce nel suo insieme le **passate previsioni di affrancamento**, seppur con alcune differenze.

Sotto il **profilo oggettivo**, l'[articolo 14](#) richiama in modo generico “*I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta (...)*”, non prevedendo alcuna specifica esclusione. Considerato che l'Agenzia delle entrate in diverse occasioni, si veda la circolare n. 310/E/1994 e la [circolare n. 40/E/2002](#), ha affermato che **sono riconducibili a tale categoria di riserve e fondi** “*quelli per i quali l'imposizione è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venire meno del regime di sospensione*” si può affermare che rientrano in tale categoria di riserve **tutti quei fondi iscritti a seguito di puntuale previsione normativa**, quali ad esempio:

- le leggi di **rivalutazione dei beni d'impresa** (L. 342/2000 e successive);
- le leggi riferite ai **condoni** (D.L. 429/1982; D.L. 413/1991);
- le disposizioni per lo **sviluppo delle piccole imprese** (L. 317/1991).

Ciò che emerge dall'impostazione di cui sopra è la possibilità di **affrancamento delle sole riserve che hanno assunto la qualifica di "riserve in sospensione d'imposta"**, ossia collegate al pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi o dell'Irap. In altri termini, considerato che le riserve iscritte, ad esempio, per effetto di una **rivalutazione esclusivamente civilistica** (si veda ad esempio l'[articolo 15, D.L. 185/2008](#) e l'[articolo 110, D.L. 104/2020](#)) non possono assumere la qualifica di "riserve in sospensione d'imposta", le medesime **non possono essere oggetto dell'affrancamento in commento**.

Ancora, sotto l'aspetto oggettivo, l'articolo 14 **non prescrive l'obbligo di procedere con un affrancamento totale**; di conseguenza l'ammontare delle riserve oggetto di affrancamento può essere anche parziale. L'unico limite "numerico" di verifica è rappresentato **dall'ammontare delle riserve in sospensione d'imposta esistenti al 31.12.2023 e che residuano al 31.12.2024**.

Sulla base di tale impostazione **nel caso in cui**:

- **al 31.12.2023** le riserve in sospensione d'imposta **siano pari a 100**
- e nel **corso del 2024** si sia realizzato un loro utilizzo per **30**,

l'ammontare massimo affrancabile è **dato dall'importo residuo al 31.12.2024**, ossia **pari a 70**, con la possibilità di poter affrancare anche solo in **modo parziale tale valore residuo** considerato che la disposizione normativa prevede che tali fondi "*possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento*".

Alla medesima conclusione di esclusione si giunge

1. nel caso in cui l'impresa alla data del 31.12.2023, in **regime di contabilità ordinaria**, abbia delle riserve in sospensione d'imposta, ma dall'1.1.2024 adotta il regime della **contabilità semplificata**. In tale ipotesi, alla **data del 31.12.2024 non residua alcuna riserva in sospensione d'imposta da affrancare**; Si ricorda che, per effetto del passaggio di regime contabile, da contabilità ordinaria a contabilità semplificata, le **riserve in sospensione d'imposta concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile** nell'anno in cui il contribuente si avvale del **regime di contabilità ordinaria** (vedi [circolare n. 57/E/2001](#)).
2. nell'ipotesi in cui l'impresa nel corso del 2023 abbia adottato il **regime di contabilità semplificata e dall'1.1.2024 adottati la contabilità ordinaria**. In tal caso, infatti, non sussiste la **possibilità di soddisfare la condizione di "verifica" dell'ammontare delle riserve al 31.12.2023**.

Con il versamento dell'imposta sostitutiva, nella misura del **10% dell'ammontare affrancato**, in **4 quote annuali di pari importo**, la riserva assume la qualifica di riserva libera, distribuibile e non imponibile per l'impresa che opera l'affrancamento, ma **mantenendo l'originaria natura di riserva di utili o di capitali**. Di conseguenza, nel caso di affrancamento di una **riserva di utili in sospensione d'imposta** la medesima diviene liberamente disponibile, con applicazione delle

disposizioni di cui all'[articolo 47, comma 1, Tuir](#), che prevede l'applicazione della **presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili rispetto alle riserve di capitali**.

Tale impostazione determina **effetti differenti in capo al socio**, nel caso di distribuzione della ex riserva in sospensione d'imposta oggetto di affrancamento, dipendenti:

- dalla **natura della società che opera l'affrancamento**;
- dalla **natura del socio beneficiario** della distribuzione della medesima riserva.

Per i soci di **società di capitali l'affrancamento non libera la tassazione in capo ai soci** al momento della distribuzione della richiamata riserva, in quanto:

- nel caso di socio persone fisica, che detiene la partecipazione nella sfera privata, **trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 26%**;
- nel caso di **socio persone fisica**, che detiene la partecipazione nella **sfera imprenditoriale**, o società di persone trova applicazione [l'articolo 59, Tuir](#), con conseguente **imponibilità della riserva distribuita nella misura del 58,14%**;
- nel caso di **socio società di capitali** trova applicazione [l'articolo 89, Tuir](#), con conseguente imponibilità della riserva distribuita **nella misura del 5%**.

Nel caso di società di persone, invece, l'affrancamento delle **riserve in sospensione d'imposta determina un effetto "liberatorio" per i soci**, in quanto, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 33/E/2005](#) *"l'affrancamento delle riserve in sospensione mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva produce i medesimi effetti che si sarebbero generati in caso di tassazione ordinaria"*; di conseguenza, l'importo affrancato dalla società si considera **imputato per trasparenza in capo al socio, senza scontare ulteriore imposizione**.